


# COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Provincia di LUCCA



## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE SOSTA CAMPER

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 18.06.2015

# INDICE

**ARTICOLO 1 - Oggetto e Finalità**

**ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

**ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper**

**ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper**

**ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper**

**ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti**

**ARTICOLO 7 - Responsabilità**

**ARTICOLO 8 - Sanzioni**

**ARTICOLO 9 - Disposizioni finali**

## ARTICOLO 1 Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree sosta autocaravan, in seguito citate come "area camper Borgo", sita sulla SP 20 in loc. Le Piagge a Borgo a Mozzano e "area camper Chifenti", sita ai margini del fiume Serchio, sulla strada statale per l'Abetone nella frazione di Chifenti – Loc. Ponte D'Oro. Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

## ARTICOLO 2 Riferimenti normativi

Le disposizioni regolamentari qui contenute hanno per riferimento, in particolar modo, i seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

## ARTICOLO 3 Gestione dell'area camper

Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione di associazioni locali che operano per la promozione culturale e turistica, ovvero può affidare la gestione a terzi.

Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Comunale.

## ARTICOLO 4 Accesso nell'area camper

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 c. 1 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*.

Non sono ammesse roulotte, tende, verande e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.

***L'accesso all'area camper e' comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.***

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo articolo 8 ed allontanati.

## ARTICOLO 5 Modalità di accesso all'area camper

L' "area camper Borgo" e' attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n. 6 (sei) autocaravan e l'"area camper Chifenti" e' attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n. 8 (otto) autocaravan. Entrambe sono aperte tutto l'anno con un eventuale limite di orario d'ingresso, che verra' disciplinato con apposito atto.

Coloro che accedono nell'area sono tenuti al pagamento delle tariffe, determinate con apposita deliberazione di giunta comunale.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune e rese note nell'apposita cartellonistica presente nell'area. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 8.

## ARTICOLO 6

### **Obblighi e divieti**

1. La fruizione dell'area camper e' soggetta alle seguenti limitazioni:

- a. **La sosta delle autocaravan è permessa** per un periodo di tempo non superiore alle **48 ore** dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 (art. 7bis D.lgs. 267/2000) e l'immediato allontanamento del trasgressore.
- b. **La sosta delle autocaravan è consentita** solo negli spazi consentiti. E' vietata l'apertura o l'installazione di verande, tende o parti del veicolo che fuoriescano dalla sagoma del mezzo.
- c. **E' vietato sostare** in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli all'interno dell'area. **E' altresì vietato sostare** in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. L'Amministrazione Comunale e/o gestore sono autorizzati ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dalla stesso prima di lasciare l'area di sosta.

2. **E' assolutamente vietato all'interno dell'area camper :**

- scavare buche
- danneggiare le piante presenti, tagliando rami, gettando acqua calda a ridosso delle stesse, immettendo detersivi nel terreno o con qualsiasi altro comportamento che possa causare danno immediato o futuro alla vegetazione;
- depositare rifiuti e le acque luride su strade ed aree pubbliche al di fuori delle apposite strutture predisposte all'interno dell'Area (art. 185, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/1992). In caso contrario, si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 185 comma 6 del D.Lgs. 285/1992 ( da Euro 84,00 a Euro 335,00);
- asportare e danneggiare materiali ed oggetti di proprietà comunale.
- praticare attività/gioco con palloni e/o oggetti di lancio;
- far circolare cani privi di guinzaglio e museruola e lasciare su suolo pubblico gli escrementi degli stessi;
- lavare e stendere di panni fuori dai veicoli;
- sostare l'autocaravan, per un tempo prolungato, con il motore acceso, scaldare inutilmente il motore alla partenza recando disturbo ai vicini e inquinando l'ambiente;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto solido o urbano fuori dagli appositi contenitori;
- assumere qualsiasi atteggiamento che crei o simuli una situazione di campeggio per la quale l'area non è destinata (posizionamento all'esterno del mezzo di tavoli, sedie, antenne etc..);
- tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare i vicini più immediati;

- accendere fuochi ed utilizzare barbecue o piastre

3. Per lo scarico delle acque è **fatto obbligo di servirsi** esclusivamente dell'apposito impianto di smaltimento igienico – sanitario, che costituisce pertinenza dell'area camper. **E' fatto altresì obbligo** di controllare che non rimangano rifiuti antigienici dopo lo scarico, e di provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto subito dopo l'uso.

4. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza.

6. **E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari. È vietato utilizzare l'acqua per lavare il camper o per altri usi impropri, non prettamente necessari al carico del serbatoio.**

7. **L'uso del servizio elettrico nell'area è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo.**

#### **ARTICOLO 7**

##### **Responsabilità**

L'area camper non è custodita. L'Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà Comunale, l'autore del danno o l'obbligato in solido dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale e provvedere alla completa riparazione a propria cura e spese o al rimborso del danno nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ente.

L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area

#### **ARTICOLO 8**

##### **Sanzioni**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Disposizioni Finali**

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.